

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi - Rito camerale - Controricorso - Difetto di rappresentanza - Eccezione sollevata dal ricorrente con la memoria ex art 380 bis.1 c.p.c. - Sanatoria - Deposito documenti ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Notifica dell'elenco alle altre parti - Omissione - Conseguenze.

In tema di rito camerale di legittimità, qualora il controricorso sia affetto da un difetto di rappresentanza o autorizzazione e la relativa eccezione sia sollevata dal ricorrente con la memoria prevista dall'art. 380 bis.1 c.p.c., il deposito dei documenti idonei a sanare il difetto può avvenire sino alla data di svolgimento dell'adunanza camerale, anche al di fuori delle ordinarie attività difensive, purché l'elenco dei documenti a tal fine prodotti sia notificato alle altre parti ex art. 372, comma 2, c.p.c., determinandosi, in mancanza, l'inammissibilità del controricorso.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 11699 del 17/06/2020 (Rv. 657977 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 182](#), [Cod Proc Civ art 372](#), [Cod Proc Civ art 380 2](#)

CORTE

CASSAZIONE

11699

2020